

STATUTO

**COOPERATIVA SOCIALE
NUOVO SOLCO - O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MONZA MB VIA MOLISE 13

Numero REA: MB - 1611143

Codice fiscale: 02945000962

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-12-2012 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL REPERTORIO N. 304453 / 53467

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART.1 - E' costituita con sede nel Comune di Monza la Società Cooperativa a mutualità prevalente denominata

COOPERATIVA SOCIALE NUOVO SOLCO O.N.L.U.S.

La Cooperativa potrà istituire, su delibera del Consiglio di Amministrazione uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria o succursale sia in Italia che nei Paesi della Comunità Europea.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

ART.2 - La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacenti) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ART.3 - Scopo della Cooperativa è quello di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ai sensi dell'articolo uno, primo comma punto a), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La Cooperativa organizza un'impresa che persegue, mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, gli obiettivi della legge predetta. La Cooperativa è retta dal principio della mutualità, in ossequio a quanto disposto dall'art. 2511 del Codice Civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione.

Scopo della Cooperativa è di offrire ai propri soci la possibilità di fruire, a condizioni vantaggiose, dei servizi costituenti oggetto della attività della cooperativa come previsto dal successivo articolo 4.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza scopo di lucro.

La cooperativa può operare anche con terzi, ma il ricavo delle prestazioni dei servizi verso i soci deve essere superiore al cinquanta per cento del totale dei ricavi delle prestazioni dei servizi, onde rispettare il criterio stabilito dall'art. 2513 c.c. per le cooperative a mutualità prevalente.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. La Cooperativa potrà aderire alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici regionali e provinciali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 4 - Oggetto della Cooperativa sono le seguenti attività socio sanitarie ed educative di cui all'articolo uno, primo comma punto a) della legge 8 novembre 1991 n. 381:

- gestione centri diurni per malati di alzheimer, gestione centri diurni integrati, assistenza domiciliare, assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap, corsi di formazione del personale, gestione case di riposo, gestione case albergo, organizzazione di attività ludiche, gestione centri vacanze per anziani e portatori di handicap, gestione asili nido e scuole materne, gestione Centri Socio-Educativi (CSE) e Centri Riabilitativi Handicap (CRH), Istituti di Riabilitazione (IDR) e Centri Psico-Sociali (CPS), gestione centri di accoglienza, trasporto anziani e disabili, la gestione di centri diurni disabili (CDD).

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché, tra l'altro, a solo titolo esemplificativo e comunque non nei confronti del pubblico:

- 1)-concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;
- 2)-istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;
- 3)-assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società di capitali comunque costituite, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, ciò con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;
- 4)-dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
- 5)-concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti;
- 6)-favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la Cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale.

Ai fini della realizzazione delle attività di cui al presente articolo e per favorire e tutelare il tradizionale spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Cooperativa può raccogliere, presso questi (iscritti a libro soci da almeno tre mesi), finanziamenti con obbligo di rimborso.

La modalità di raccolta e contrattuali sono disciplinate da apposito regolamento; le condizioni economiche del rapporto, unitamente alle altre indicazioni, sono fissate dal Consiglio di Amministrazione.

Il tutto in conformità alle disposizioni della legge fiscale, bancaria e ai provvedimenti delle Autorità monetarie in materia di finanziamenti e raccolta di risparmio presso soci.

Le attività finanziarie non potranno comunque essere prevalenti o nei confronti del pubblico.

TITOLO III

SOCI

ART.5 - Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi soci coloro che in base alle proprie esigenze o condizioni personali, familiari o professionali intendono avvalersi dei servizi dalla Cooperativa, direttamente a proprio vantaggio od a favore di parente od affine entro il quarto grado o coniuge o convivente o altro soggetto con il quale sussistano rapporti di vicinanza fisica, affettiva o intellettuale o debiti di riconoscenza od obblighi puramente morali, non in grado di iscriversi alla cooperativa, in quanto incapace a provvedere a se stesso, indipendentemente dalla inabilitazione, interdizione o nomina di amministratore di sostegno.

Possono essere ammessi soci cooperatori volontari, di cui all'articolo due della legge 8 novembre 1991 n. 381, che prestino la loro attività gratuitamente. I soci cooperatori volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro dei soci, il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci. Ai soci cooperatori volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla Cooperativa per la totalità dei soci. Le prestazioni dei soci cooperatori volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali.

Possono essere ammessi, ai sensi dell'art.11 della Legge 8 novembre 1991 n.381, come soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.

Possono aderire alla Cooperativa soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, e titolari di azioni di partecipazione cooperativa, questi ultimi senza diritto di voto.

Nel caso in cui, con apposito regolamento, sia disciplinata la raccolta dei prestiti, limitatamente ai soci, sia coopera-

tori che sovventori, ed esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo sociale, e' data facoltà ai soci stessi di conferire i propri risparmi nel fondo all'uopo istituito.

ART.6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

a) cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;

b) ammontare del capitale sociale che si propone di sottoscrivere che non dovrà comunque essere inferiore ad euro 25 (venticinque) o comunque non inferiore nè superiore ai limiti minimo e massimo fissato dalla legge;

c) dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;

d) dichiarazione della propria volontà di assumere una delle seguenti qualifiche:

d.1 socio cooperatore, con i requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto;

d.2 socio volontario di cui all'articolo 2 della legge 8 novembre 1991 n. 381

d.3 socio persona giuridica di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 n. 381;

d.4 socio sovventore.

La domanda di ammissione da parte del socio persona giuridica dovrà contenere:

1) denominazione o ragione sociale, sede, attività;

2) delibera di autorizzazione con indicazione della persona fisica designata a rappresentare l'Ente, Organismo o persona giuridica;

3) caratteristiche ed entità degli associati;

4) ammontare sul capitale sociale che si propone di sottoscrivere, per i soci sovventori un importo non inferiore a euro 10.000 (diecimila);

alla domanda di ammissione dovranno essere allegati copia dello Statuto e la delibera di autorizzazione.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo otto, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo sette.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modifica dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata

9

all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modifica dello statuto.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata, purché accompagnata dal contemporaneo versamento della tassa di ammissione. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro dei soci.

Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati previsti dal presente articolo.

ART.7 - I soci devono sottoscrivere una quota di importo almeno pari al minimo indicato nell'articolo che precede.

Essi sono obbligati, inoltre:

- a) al versamento del capitale sociale sottoscritto con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo venti;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dalla assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2528 c.c.

ART.8 - E' fatto divieto di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative, associarsi a società, che perseguano identici scopi sociali o che comunque esplicino attività concorrente, salvo specifico assenso del consiglio di amministrazione. Questo limite non si applica ai soci persone giuridiche di cui all'art. 11 della legge 8 novembre 1991 art. 381.

TITOLO IV

RECESSO - ESCLUSIONE

ART.9 - La qualità del socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.

ART.10 - Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio cooperatore:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrano i motivi che, a norma di Legge e del presente Statuto, legittimino il recesso.

Il recesso del socio sovventore è consentito nei casi previsti dall'art. 2437, primo comma C.C., nonché, se trattasi di persona giuridica, in caso di liquidazione volontaria o coatta della società o di fallimento.

ART.11 - La esclusione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio gravemente inadempiente agli impegni ed obblighi assunti nei confronti della coopera-

10

tiva, in particolare nel pagamento della prestazione dei servizi della cooperativa.

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione limitatamente al socio ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.12 - L'esclusione potrà inoltre essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del socio:

a) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;

b) che senza giustificato motivo, non partecipi, consecutivamente, per più di tre volte alle assemblee regolarmente convocate;

c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota o delle azioni sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;

d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo otto;

e) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla Cooperativa o che leda, in qualsiasi contesto, il buon nome della cooperativa o tenga comportamenti che ne danneggino l'immagine;

f) che, dopo la sua ammissione alla Cooperativa, sia stato condannato con sentenza penale passata in giudicato per reati gravi contro il patrimonio e le persone, commessi anche al di fuori dello svolgimento del rapporto sociale;

g) che cessi di usufruire o la persona 'incapace, di cui all'art. 5 del presente statuto, per la quale il socio si è iscritto alla cooperativa cessi di usufruire i servizi di questa per oltre diciotto mesi.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio dall'annotazione nel libro dei soci.

ART.13 - Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate da soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ART.14 - I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo ventidue del presente Statuto, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio di esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventi operativo e, comunque, in misura non superiore all'importo effettivamente versato.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei centotanta giorni successivi alla approvazione del predetto bilan-

cio. Ad ogni modo il rimborso verrà liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

ART.15 - In caso di morte del socio cooperatore il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo quattordici, allo scadere dei centotanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

ART.16 - I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio cooperatore defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centotanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti art. 14 e 15. Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione di atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e saranno tenuti alla nomina di unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI COOPERATORI

Art.17 Le prestazioni dei servizi della Cooperativa ai suoi soci possono essere disciplinate da uno o più regolamenti.

ART.18 I regolamenti di cui sopra sono approvati dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ART.19 - Il patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

a.1) un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale non inferiore ad euro 25 (venticinque) e comunque non inferiore né superiore ai limiti minimo e massimo consentiti dalle leggi vigenti per le quote dei soci operatori;

a.2) un numero illimitato di azioni trasferibili di valore nominale pari a Euro 500 (cinquecento) ciascuna detenute dai soci sovventori, ciascuno dei quali dovrà sottoscrivere almeno venti azioni; qualora la Cooperativa emetta azioni di partecipazione cooperativa, anch'essa da euro 500 (cinquecento) ciascuna, queste potranno essere al portatore, se interamente liberate;

b) dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 22;

c) da eventuali riserve straordinarie formate dai versamenti a titolo di sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti od esclusi e dalle quote non rimborsate agli eredi dei soci operatori defunti;

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo od accantonamento costituito di oneri futuri, o investi-

menti;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci durante la vita sociale.

ART.20 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in più soluzioni e più precisamente:

a) almeno il 20% all'atto della sottoscrizione;

b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e, in difetto, in quattro rate mensili.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal Codice Civile.

ART.21 - Le quote detenute dai soci cooperatori e dai soci persone giuridiche sono sempre nominative.

Non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione e si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci cooperatori contraggono con la medesima.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori sono liberamente trasferibili, per atto tra vivi, tra soci e rispettivi coniugi, tra soci e loro parenti in linea retta all'infinito e per successione ereditaria. In ogni altro caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni nominative. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

- il socio sovventore che intenda vendere le proprie azioni nominative dovrà comunicare a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie azioni nominative o parte di esse - ognuno degli altri soci potrà entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione comunicando, sempre a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante il decorso del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle azioni nominative, i soci che hanno esercitato la prelazione entro il medesimo termine di trenta giorni dalla comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale, promuovendone la costituzione con la contestuale nomina del proprio arbitro per la fissazione

del corrispettivo; di ciò daranno contestualmente comunicazione al socio alienante invitandolo a provvedere alla nomina del proprio arbitro.

Qualora nei successivi quindici giorni il socio alienante non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro, il Collegio sarà completato da un terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente, nominato dai primi due d'accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Milano ad istanza della parte più diligente.

Il Collegio sarà composto di membri con le modalità sopraindicate anche nell'ipotesi in cui la prelazione sia esercitata da più di un socio; in tal caso tutti i soci esercitanti la prelazione concorderanno nella nomina di un unico proprio arbitro.

Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle azioni nominative in rapporto al valore effettivo e reale dell'azienda sociale e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercitanti il diritto di prelazione.

Le azioni nominative del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali.

ART.22 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, comprensivo di tutto quanto richiesto dalla legge, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali e tributarie nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare ristorni a favore dei soci sotto forma di sconto per quanto effettivamente pagato nel corso dell'esercizio sociale per i servizi prestati dalla Cooperativa, rispettando il principio di parità di trattamento; le somme complessivamente destinate a

ristorno non potranno mai superare il 20% (venti per cento) del risultato positivo della gestione.

Nel caso di residui passivi l'assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così distinti:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
 - b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art.11 della Legge 31.01.1992 n.59 nella misura non inferiore a quella prevista dalla Legge;
 - c) all'erogazione di un dividendo ai soci nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare in ogni caso la misura massima consentita dalle vigenti norme di legge in materia di requisiti mutualistici per le società cooperative, attualmente pari agli interessi spettanti ai detentori dei buoni postali fruttiferi aumentata di 2,5 punti, ragguagliati al capitale effettivamente versato; nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo che compete ai soci sovventori ed ai titolari di azioni di partecipazione cooperativa potrà essere di due punti superiore rispetto a quello stabilito per gli altri soci, fermi restando i limiti di legge per la misura massima di tali dividendi;
 - d) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito delle quote e/o azioni sottoscritte e versate dai soci, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
 - e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.
- L'Assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alla lettera c), d), e), che la totalità degli utili, fatto salvo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).
- Le somme ripartite fra i soci potranno essere destinate, previa delibera dell'assemblea, all'aumento del capitale sociale sino al massimo consentito dalle leggi vigenti.

TITOLO VII ORGANI SOCIALI

ART.23 Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) l'organo di controllo.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ART.24 - Tutte le decisioni dei soci sono prese in forma di assemblea. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie per definizione del presente statuto.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è affisso nei locali della Cooperativa ed in ogni unità locale almeno dieci giorni prima dell'adunanza, ed inviato individualmente ai soci, nel medesimo termine di dieci giorni prima dell'adunanza, con il mezzo che il Consiglio di Amministrazione riterrà più opportuno tra i seguenti: lettera semplice inviata a mezzo servizio postale pubblico o privato, al domicilio risultante dal Libro Soci, telefax o posta elettronica (e-mail), qualora il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica risultino annotati al Libro Soci.

Il Consiglio di Amministrazione potrà a sua discrezione, e in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite al presente comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee dei soci.

ART.25 - L'assemblea ordinaria:

- 1)approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- 2)procede alla nomina delle cariche sociali;
- 3)determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
- 4)approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- 5)delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 6)delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposto al suo esame degli Amministratori;
- 7)delibera sulla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;
- 8)delibera sull'adozione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, di procedure di programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale;
- 9)approva gli stati di attuazione dei programmi pluriennali previo parere dell'assemblea speciale su titolari di azioni di partecipazione cooperativa.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni o, nei casi di cui all'art. 2464 c.c. entro i centotanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale ed eventualmente entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio preventivo.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario o ne sia fatta richiesta

per iscritto, con indicazioni delle materie da trattare, dall'organo di controllo, o da almeno un decimo dei soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e poteri dei liquidatori.

Le proposte di competenza dell'assemblea straordinaria ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ART.26 - In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti esprimibili.

In seconda convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

Sia in prima che in seconda convocazione l'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti o rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART.27 - Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con scrutinio palese.

ART.28 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta, in deroga a ciò ciascuno dei soci sovventori ha diritto ad un voto ogni euro 5.000 (cinquemila) di capitale versato, fino ad un massimo di cinque; i voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso superare un terzo del totale dei voti spettanti a tutti i soci, tale ragguaglio avviene, in caso di eccedenza di tale limite, con una proporzionale riduzione dei voti esprimibili da ogni socio sovventore che potrà essere quindi anche inferiore all'unità.

Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore ne'Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può rappresentare più di due soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

ART.29 - L'assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente e in loro assenza da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constatare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario.

Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Il funzionamento dell'assemblea dei titolari di azioni di partecipazione cooperativa eventualmente emesse dalla Cooperativa è regolato dalle norme previste dal presente Statuto per l'assemblea ordinaria per quanto compatibili, precisandosi che essa potrà essere convocata quando ne faccia richiesta un terzo dei possessori di tali azioni. L'assemblea delibera su tutti gli argomenti di sua competenza in base alla legge e cioè:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sull'approvazione delle deliberazioni dell'assemblea della società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Al rappresentante comune dei titolari delle azioni di partecipazione cooperativa competono i poteri di cui all'art.6 legge n.59/1992.

La Lega Nazionale delle Cooperative e la sua Associazione Nazionale di Categoria e le Organizzazioni Cooperative Provinciali cui la Cooperativa aderisce, potranno partecipare con i propri rappresentanti ai lavori dell'assemblea, senza diritto al voto.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART.30 - Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero nove consiglieri. I soci sovventori, o mandatari delle persone giuridiche soci sovventori, possono essere nominati amministratori. La maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci operatori.

Il Consiglio di Amministrazione resta in carica tre esercizi; i suoi componenti sono rieleggibili.

La carica di amministratore è gratuita.

Spetta al Consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo se nominato, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzioni.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed uno o più Vicepresidenti; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta al trimestre, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno un quinto dei Consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di messo, telefax, e-mail, in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi ne siano informati un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b) redigere i bilanci consuntivi;
- c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituto di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzione e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanze crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;
- e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ad ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i) deliberare circa l'ammissione, il recesso e la esclusione dei soci;
- l) designare gli amministratori che dovranno partecipare alle assemblee separate;
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o dal presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- n) deliberare l'istituzione di una sezione di attività per la raccolta di prestiti prevista dall'ultimo comma dell'articolo 4 del presente Statuto nonché la costituzione di fondi per lo

sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

o) deliberare l'adesione o l'uscita da altri organismi, enti o società;

p) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ART.31 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 C.C.

IL PRESIDENTE

ART.32 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale nonché tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciando le liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od a un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO - REVISIONE LEGALE

ART.33 - Qualora sia obbligatorio od i soci lo ritengano opportuno, la gestione sociale sarà controllata da un Sindaco nominato dall'assemblea. In luogo del Sindaco, qualora ritenuto opportuno o richiesto da norme inderogabili di legge, sarà nominato un Collegio sindacale, composto da tre membri effettivi, tra i quali l'assemblea indicherà il Presidente, e due supplenti.

Nei casi in cui sia obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, si applicano le disposizioni di legge in materia di società per azioni, per cui l'organo di controllo dura in carica tre esercizi, per cui scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del terzo esercizio, ed il suo compenso dovrà essere stabilito dalla assemblea per tutta la durata del mandato.

Il Sindaco od i membri del Collegio Sindacale possono essere revocati solo per giusta causa con delibera assembleare approvata con decreto del Tribunale.

ART.34 - L'Organo di controllo vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto, dei principi di corretta amministrazione, gli è affidata anche la revisione legale dei conti, qualora non sia obbligatoria la nomina, che compete all'Assemblea, di un revisore legale dei conti o di una società di

revisione legale dei conti, iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART.35 - L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ART.36 - In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci, a cui aggiungere esclusivamente gli eventuali importi di cui alle lettere d) e e) dell'articolo 22 del presente Statuto, deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dalla associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, cui la Cooperativa aderisce, in difetto di adesione tale versamento va effettuato al Ministero delle Attività Produttive.

Nella liquidazione del patrimonio sociale si darà priorità al rimborso di almeno i due terzi delle azioni nominative trasferibili detenute dai soci sovventori rispetto al rimborso delle quote di capitale sociale detenute dai soci cooperatori, sempre nel tassativo rispetto delle previsioni del comma precedente.

Le azioni di partecipazione cooperativa dovranno sempre essere rimborsate integralmente per l'intero valore nominale.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART.37 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due d'accordo o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Monza ad istanza della parte più diligente; il Presidente del Tribunale di Monza provvederà inoltre alla nomina dell'arbitro della parte che vi abbia provveduto entro trenta giorni dalla richiesta dell'altra parte. Il Collegio Arbitrale funzionerà con i poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.

Se vi sia accordo in proposito tra le parti, la risoluzione delle eventuali controversie potrà essere demandata ad unico arbitro che giudicherà come amichevole compositore equitativamente e senza formalità di procedura.

Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.Lgs 17/01/2003, n.5.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.38 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il

Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ART.39 - Le clausole mutualistiche, di cui agli articoli 19, 22 e 36, sono inderogabili e devono essere osservate.

ART.40 - Per quanto non e' previsto nel presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.

FIRMATO: SALA PATRIZIA - PAOLO LOVISETTI NOTAIO L.S.